

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1871 del 17/04/2018
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione delle aree demaniali ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria "Valsenatello" in Comune di Casteldelci (RN). Procedimento RN16T0023 - Richiedente: Burioni Giaco.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1772 del 06/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciasette APRILE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rilascio di concessione per l'occupazione delle aree demaniali ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria "Valsenatello" in Comune di Casteldelci (RN).
Procedimento RN16T0023 - Richiedente: Burioni Giaco.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la delega del Direttore Generale di Arpae Dott. Giuseppe Bortone al Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna Dott. Alberto Rebucci ad esercitare le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini in sostituzione temporanea del Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l’art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l’art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

VISTA l’istanza, registrata al protocollo PGRN/2016/9445 del 14/12/2016, con la quale il Sig. Burioni Giaco (C.F. BRN GCI 74S19 H294L), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria “Valsenatello”, ha chiesto la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico nel Comune di Casteldelci (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 09.20.22 ha identificate come segue:

a) l’intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d’acqua:

- Fosso del Senatello;
- Fosso del Lavacchioso;
- Fosso Torricella;
- Fosso del Petroso;
- Fosso della Caprara;
- Fosso del Faggettino;
- Fosso della Bigotta;
- Fosso della Rupina;

b) parte dello sviluppo dell’alveo dei seguenti corsi d’acqua:

- Fosso del Lamone, compreso tra l’immissione nel Fosso San Donato ed il tratto antistante le particelle 52-25 del foglio 29;
- Fosso San Donato, compreso tra il tratto antistante la particelle 30 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 281-282 del foglio 27;
- Torrente Senatello, compreso tra il tratto antistante le particelle 31-32 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 57 del foglio 28;

VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini n. 20761 del 23/12/2016 con cui viene rinnovata l'autorizzazione dell'Azienda Faunistico Venatoria (A.V.F.) "Valsenatello" ed individuato quale titolare dell'autorizzazione il Sig. Burioni Giaco (C.F. BRN GCI 74S19 H294L);

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 17 del 25/01/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che questa Struttura con nota PGRN/2017/1106 del 06/02/2017 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2247 del 24/07/2017, trasmessa con nota prot. PC/2017/34490 del 02/08/2017 e registrata in pari data al protocollo Arpae PGRN/2017/7272, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone, dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., con particolare riferimento alla D.G.R. 895/2007 (lettera c) del dispositivo), e dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 126,13 (euro centoventisei/13) per l'anno 2018;
- che il deposito cauzionale, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, ammonta ad €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- che è stato redatto il disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota prot. PGRN/2018/415 del 17/1/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2018/2914 del 28/3/2018;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 12/12/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 126,13 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 21/3/2018, quale canone per l'annualità 2018;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 250,00 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 21/3/2018, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni

contenute nel disciplinare, come integrato da quelle contenute nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per un massimo di anni 6 (sei);

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Sig. Burioni Giaco (C.F. BRN GCI 74S19 H294L), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "Valsenatello", la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico nel Comune di Casteldelci (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 09.20.22 ha identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Senatello;
- Fosso del Lavacchioso;
- Fosso Torricella;
- Fosso del Petroso;
- Fosso della Caprara;
- Fosso del Faggettino;
- Fosso della Bigotta;
- Fosso della Rupina;

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Lamone, compreso tra l'immissione nel Fosso San Donato ed il tratto antistante le particelle 52-25 del foglio 29;
- Fosso San Donato, compreso tra il tratto antistante la particelle 30 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 281-282 del foglio 27;
- Torrente Senatello, compreso tra il tratto antistante le particelle 31-32 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 57 del foglio 28;

secondo quanto riportato nell'elaborato grafico "Planimetria generale aree di demanio idrico Valsenatello" datato dicembre 2016, allegato quale parte integrante del presente atto;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata fino al 31/12/2023;
5. di stabilire il canone annuo in €. 126,13 (euro centoventisei/13). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato

pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;

6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di fissare, secondo quanto indicato in premessa, il canone relativo all'anno 2018 in €. 126,13 (euro centoventisei/13), dando atto che è stato versato in data 21/3/2018;
8. di stabilire il deposito cauzionale in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) dando atto che è stato versato;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae;
11. di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. di comunicare che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Alberto Rebucci

(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Sig. Burioni Giaco (C.F. BRN GCI 74S19 H294L), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria “Valsenatello”, in seguito indicato come “Concessionario”.

Procedimento RN16T0023.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la concessione per l'occupazione delle aree demaniali ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria denominata “Valsenatello” in Comune di Casteldelci (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 09.20.22 ha, identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Senatello;
- Fosso del Lavacchioso;
- Fosso Torricella;
- Fosso del Petroso;
- Fosso della Caprara;
- Fosso del Faggettino;
- Fosso della Bigotta;
- Fosso della Rupina;

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Lamone, compreso tra l'immissione nel Fosso San Donato ed il tratto antistante le particelle 52-25 del foglio 29;
- Fosso San Donato, compreso tra il tratto antistante la particelle 30 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 281-282 del foglio 27;
- Torrente Senatello, compreso tra il tratto antistante le particelle 31-32 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 57 del foglio 28;

secondo quanto riportato nell'elaborato grafico “*Planimetria generale aree di demanio idrico Valsenatello*” datato dicembre 2016, allegato quale parte integrante del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata fino al 31/12/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 125,00 (Euro centoventicinque/00) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone;
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
6. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2247 del 24/7/2017 di seguito riportate:

1. *Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza,*

nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti;

- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 3. È fatto divieto di effettuare scavi, tombinamenti e tombamenti, porre in essere recinzioni, fabbricati e ricoveri anche provvisori ed amovibili senza specifica autorizzazione;*
- 4. Il Concessionario si deve fare carico della salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d'acqua in questione, la conservazione dei beni concessi e le conseguenti manutenzioni nel rispetto di quanto stabilito al capo VII – Polizia delle acque pubbliche del R.D. n. 523/1904 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", nonché di tutte le azioni per la salvaguardia dei frequentatori delle aree demaniali in concessione, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori delle aree concesse;*
- 5. In considerazione del fatto che le aree demaniali in questione costituiscono, nella quasi totalità dei casi, l'alveo dei corsi d'acqua e le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, il concessionario dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpae.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.*
- 6. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.